

## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### FRANCIA

**Legge 2 agosto 1923**, che estende il regime della legislazione degli infortuni sul lavoro alle persone di servizio, domestici, portinai e personale non salariato. (J. O., 2 agosto 1923, pag. 7586).

**Art. 1.** — Nel termine di sei mesi — a decorrere dalla promulgazione della presente legge — la legislazione degli infortuni sul lavoro, risultante dalla legge 9 aprile 1898, e da leggi posteriori che l'hanno completata e modificata, e particolarmente dagli art. 2-3 e 6 della legge 12 aprile 1906, nonché dalle disposizioni della legge 30 dicembre 1922, è estesa ai domestici, persone di servizio — personale non salariato — portinai e salariati della stessa categoria a qualsiasi titolo, addetti, o non, alla persona.

**Art. 2.** — Il salario che serve di base alla determinazione dell'indennità s'intende costituito unicamente, eccetto qualsiasi altro guadagno, della retribuzione e delle prestazioni in natura corrisposte dal padrone, in esecuzione del contratto di locazione d'opera.

Tuttavia le retribuzioni accessorie ed abituali, che concorrono a formare la retribuzione effettiva — specialmente sotto forma di gratificazione — dovranno essere aggiunte al salario di base per il calcolo dell'indennità in caso di incapacità permanente o di morte.

**Art. 3.** — La presente legge è applicabile all'Algeria sotto riserva delle modificazioni già apportate alla legislazione metropolitana degli infortuni sul lavoro dalla legge 25 settembre 1919.

### STATI DELL'AMERICA CENTRALE.

**Convenzione per unificare le leggi di protezione degli operai e lavoratori della terra.** (Washington, 17 febbraio 1923).

I Governi delle Repubbliche di GUATEMALA, SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA e COSTA RICA, desiderando di migliorare la condizione degli operai e lavoratori della terra, hanno stabilito di stipulare una convenzione per unificare le leggi di protezione di essi, ed a tale effetto hanno nominato quali rappresentanti: (*omissis*)

A seguito dell'invito fatto al Governo degli Stati Uniti d'America dai Governi delle cinque Repubbliche del Centro America, parteciparono alle deliberazioni della Conferenza, quali delegati del Governo degli Stati Uniti d'America : ( *omissis* )

Dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, i delegati dei cinque Stati dell'America Centrale, riuniti in conferenza per trattare argomenti centro-america in Washington, hanno convenuto di adottare il progetto seguente :

**Art. 1** – Sei mesi dopo che la presente convenzione sarà entrata in vigore, sarà proibito nei paesi contraenti, se già non lo sia, e senza che sia necessaria altra legge sulla materia :

1. – La costrizione diretta o indiretta sulla persona per un lavoro determinato. Si eccettuano i casi di guerra, di turbamento dell'ordine pubblico, di terremoto, incendio o qualsiasi altro avvenimento o pericolo che richiedesse la cooperazione urgente dei cittadini per salvare vite umane o evitare altri mali gravi.

2. – La costrizione diretta o indiretta sulle persone per fare eseguire contratti di lavoro o esigere il pagamento di anticipazioni dai lavoratori della terra e operai agricoli.

3. – Impiegare in qualsiasi lavoro durante le ore di scuola fanciulli di qualsiasi sesso minori di quindici anni che non abbiano compiuto i corsi di istruzione primaria che le leggi di ciascun paese dichiarino obbligatori.

4. – Impiegare in laboratori o stabilimenti industriali fanciulli di qualsiasi sesso minori di 12 anni. Si eccettua il lavoro nelle scuole di arti e mestieri.

5. – Far lavorare fra le sette della notte e le cinque della mattina una donna di qualsiasi età ed un adolescente minore di 15 anni. Le leggi potranno stabilire, per le donne maggiori di quindici anni, delle eccezioni relative ad occupazioni proprie del sesso che per loro natura obbligano al lavoro notturno, specificando tali eccezioni.

6. – Vendere o distribuire bibite alcoliche in giorni di elezione e nei due giorni precedenti, nelle domeniche e nei giorni festivi.

7. – Vendere nei negozi nei giorni di domenica. Si eccettua la vendita di medicine e di generi alimentari.

8. – Lavorare nei giorni di domenica in fabbriche o laboratori che non siano di barbiere e parrucchiere. Si eccettuano :

a) i lavori da panettiere ed altri relativi all'alimentazione e che per natura propria non possono essere rimandati ;

b) i lavori che per qualsiasi causa accidentale fossero urgenti per evitare un danno ;

c) i lavori necessari perchè i servizi pubblici non restino interrotti, come le ferrovie e altri trasporti, luce, acqua, ecc.

La legge potrà stabilire del pari eccezioni in favore di industrie determinate che, per la loro indole, richiedono lavoro continuo, ma con le restrizioni stabilite nell'articolo 2.

9. - Stipulare contratti individuali o collettivi con gruppi di operai o lavoratori della terra di uno dei paesi firmatari della presente convenzione per impiegarli in altro paese, sia o non firmatario, senza che sia intervenuta preventivamente una convenzione fra i due paesi per determinare le condizioni in cui dovranno trovarsi tali operai o lavoratori della terra. La legge di ciascun paese regolerà tale principio, e fino a quando non saranno emanate le norme relative, è condizione indispensabile che si garantisca a ciascun operaio o lavoratore della terra la spesa di ritorno al proprio paese.

**Art. 2** - Entro i diciotto mesi successivi alla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore, ciascun paese contraente emanerà le leggi che stimerà convenienti per assicurare agli impiegati, operai e lavoratori della terra un giorno di riposo settimanale, nel caso che non sia proibito dall'articolo precedente il lavoro domenicale.

Se verranno stabilite eccezioni a favore di industrie che, per la loro indole, richiedono lavoro continuo, le disposizioni previste dal presente articolo dovranno essere comprese nella legge che stabilisce l'eccezione.

**Art. 3** - La violazione delle proibizioni contenute nell'articolo 1, sarà punita in ciascun dei paesi contraenti con la pena che sarà stabilita dalla legislazione locale.

**Art. 4** - Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna delle repubbliche contraenti emanerà leggi con lo scopo di :

1 - Stabilire l'assicurazione obbligatoria, con premi pagati da padroni e operai o lavoratori agricoli o solamente dai padroni, o garantire in qualsiasi altro modo agli operai e lavoratori agricoli e alle loro famiglie i mezzi per provvedere alle loro necessità nei casi di :

a) Maternità, per le quattro settimane precedenti e le sei settimane seguenti il parto, in modo che la madre si astenga dai lavori che possano essere di pregiudizio per la sua salute o per quella del figlio ;

b) Infermità o inabilità permanente o accidentale al lavoro, che non sia compresa nel disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. - Provvedere all'assicurazione sulla vita a favore dei lavoratori agricoli e operai che si troveranno in una delle seguenti condizioni:

a) di uomo ammogliato o donna maritata, se il marito abbia più di sessanta anni o sia incapace al lavoro ;

b) di figli minori di sedici anni o incapaci al lavoro ;

c) che vi siano altri discendenti minori di sedici anni o incapaci al lavoro e che non abbiano ascendenti più vicini che siano in grado di prenderne cura ;

d) che vi siano ascendenti maggiori di sessanta anni o inabili al lavoro.

Le assicurazioni si costituiranno a favore dei coniugi, discendenti o ascendenti, secondo i casi, e nella forma che le leggi determineranno.

Cesserà l'obbligo di costituirle quando tali coniugi, ascendenti o discendenti disporranno di altri mezzi di sussistenza ;

3. - Promuovere e stimolare la creazione e lo sviluppo di società miste di padroni, operai e lavoratori agricoli ;

4. - Promuovere e stimolare la costituzione di società cooperative operaie o di lavoratori agricoli o di piccoli proprietari, concedendo loro vantaggi fiscali e di altra indole. Si curerà specialmente di favorire la cooperazione fra i piccoli proprietari agricoli per utilizzare meglio gli istrumenti e le macchine del lavoro ;

5. - Promuovere e stimolare la costruzione di case operaie, igieniche e comode, determinando, per quanto possibile, i mezzi con i quali gli operai ed i lavoratori agricoli possono acquistarne la proprietà ;

6. - Istituire Monti di pietà pubblici ;

7. - Eccitare il risparmio ;

8. - Evitare le promiscuità dei sessi negli stabilimenti agricoli o industriali ;

9. - Favorire l'istruzione morale, civile e scientifica degli operai e lavoratori agricoli mediante scuole, conferenze e diffusione di letture utili ;

10. - Regolare il lavoro delle donne e dei minori di età in modo che non abbia a soffrire detrimento la salute nè lo sviluppo fisico delle une e degli altri nè dei figli delle prime ;

11. - Determinare in quali casi sono responsabili i padroni per gl'infortuni sul lavoro, facendo loro obbligo di corrispondere l'indennità ai propri operai e lavoratori agricoli. In tali casi assicurare i mezzi di sussistenza degli stessi e delle proprie famiglie durante l'incapacità temporanea o permanente al lavoro o delle proprie famiglie in caso di morte.

**Art. 5.** - I Governi delle parti contraenti istituiranno uffici che gratuitamente procureranno lavoro a coloro che non avranno potuto procurarselo. Detti uffici cercheranno di mantenere uniti i membri di una stessa famiglia, specialmente le figlie col proprio padre o madre. Quando ciò non sia possibile procureranno almeno che si conceda a tutti i membri di una stessa famiglia il medesimo orario di riposo.

In quanto sia possibile, ciascuno dei Governi firmatari disporrà che i lavori che devono eseguirsi per suo conto, abbiano luogo nelle epoche dell'anno in cui si verifichi minore domanda di operai.

**Art. 6.** - La presente convenzione stabilisce il minimo dei vantaggi da accordare agli operai e lavoratori agricoli, ma non esclude che trattati o leggi particolari lo elevino.

**Art. 7.** - Le disposizioni della presente convenzione relativa agli operai e lavoratori agricoli sono anche applicabili agli impiegati degli uffici o stabilimenti agricoli o commerciali, di cui lo stipendio annuo ecceda trecento pesos oro.

**Art. 8.** — La presente convenzione entrerà in vigore dal momento che almeno due parti contraenti l'abbiano ratificata. In quanto ai termini stabiliti nella stessa convenzione essi decorreranno dalla data di ciascuna ratifica.

**Art. 9.** — Se qualcuna delle parti escluderà dalla ratifica alcuno o alcuni punti compresi nella presente convenzione, questo fatto non impedirà che si consideri vigente rispetto a detto paese nella parte ratificata.

**Art. 10.** — La presente convenzione resterà in vigore per ciascuna delle parti contraenti fino ad un anno dopo la sua denuncia, sempre che esse siano per lo meno due.

Nessuna denuncia produrrà il suo effetto prima del primo gennaio millenovecentotrentanove.

**Art. 11.** — Lo scambio delle ratifiche della presente convenzione si farà per mezzo di comunicazioni che i Governi dirigeranno al Governo di Costa Rica, perchè ne dia notizia agli altri Stati centro-americani.

**Art. 12.** — L'esemplare originale della presente convenzione, firmato dai delegati plenipotenziari, resterà depositato negli Archivi della Unione Panamericana, istituita in Washington. Una copia autentica di essa sarà rimessa a cura del Segretariato generale della Conferenza a ciascuno dei Governi delle parti contraenti.

---